



Comune di San Felice sul Panaro

# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di San Felice sul Panaro esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti con l'art. 25 del D.P.R. 616/1977 e dell'art. 9 della Legge 142/1990 così come modificato dall'art. 13 Capo I Titolo II del D. Lgs. 267/00 art. 132 D.Lgs. 112/98, L. 328/2000 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

## **Articolo 2 – Finalità**

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
  - emarginazione sociale
  - devianza
  - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza delle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.
6. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
  - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;

- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

### **Articolo 3 - Destinatari degli interventi**

Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini iscritti da almeno un anno all'anagrafe della popolazione residente o, in caso di iscrizione anagrafica inferiore ai 12 mesi, ai cittadini provenienti da Comuni con i quali sia stato condiviso e formalizzato un progetto-percorso socio-assistenziale.

Possono altresì beneficiare di aiuti coloro che si trovino di passaggio nel Comune: le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Sono esclusi i richiedenti che:

- si trovino in posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale (morosità per posizioni tributarie, scolastiche e di assistenza.). Le prestazioni economiche possono essere attivate **solo ed esclusivamente** nel caso in cui:
  - a) esista impegno al rientro sottoscritto e rispettato
  - b) qualora l'Assistente sociale abbia accertato lo stato di bisogno.
- abbiano rifiutato offerte di lavoro di qualsiasi durata proposte attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello territoriale, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore.
- non abbiano dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego
- abbiano presentato dichiarazioni reddituali discordanti rispetto a quelle risultanti dalle relazioni redatte da parte del servizio sociale professionale
- usufruiscano già dei medesimi servizi, agevolazioni, rimborsi erogati da altri enti.
- pur in possesso dei requisiti, rifiutano in tutto o in parte il progetto così come predisposto dal Servizio sociale professionale del Comune
- non presentino la documentazione richiesta dagli uffici preposti in fase di istruttoria

### **Articolo 4 - Valutazione del bisogno**

**1.** Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti compresi quelli del terzo settore e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse sociali attive sulla rete territoriale (volontariato sociale);
- h) la capacità totale o parziale di gestione autonoma di sé e/o del proprio nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni che comportino l'assunzione di responsabilità;
- l) la capacità di aderire ad un eventuale progetto concordato.
- m) la presenza di disabilità psico-fisico-sensoriale che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.
- n) la presenza di difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale e relazionale
- o) la sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.

In caso di bisogni complessi che richiedano per loro natura una valutazione multiprofessionale, il servizio sociale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti secondo i protocolli di collaborazione esistenti.

## **Articolo 5 - Modalità di accesso**

1. Gli interventi ed i servizi possono essere erogati su elaborazione di apposita domanda presso lo sportello o presso il servizio sociale professionale: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno, salvo per gli interventi per i quali è previsto apposito bando di partecipazione dagli enti preposti. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

## **Articolo 6 – Tipologia dei servizi-assistenziali**

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2, l'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti tipologie di servizi:

### **A - servizi e prestazioni sociali**

- Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per l'affitto, per le tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi, (telesoccorso, lavanderia, pasti a domicilio), prestiti sull'onore, fornitura pannolini per la prima infanzia ...),

### **B - servizi e prestazioni sociosanitari**

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati (Assistenza domiciliare integrata, Centro diurno anziani, Centro residenziale anziani, Centro socio-sanitario riabilitativo, Centro socio riabilitativo diurno),
- Erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;
- Altro

### **C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio**

- Assistenza educativa domiciliare,
- Comunità educative,
- Nidi d'infanzia,
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia,
- Scuole dell'infanzia statali e paritarie,
- Trasporto scolastico,
- Mensa scolastica,
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti

## **Articolo 7 – Definizione degli strumenti e delle tipologie dei servizi**

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

- ◆ “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
  - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

## **Articolo 8 - Servizi e prestazioni sociale tramite interventi di sostegno economico**

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro a seguito del possesso del nucleo familiare di riferimento di un'attestazione ISEE inferiore alle soglie stabilite nell'allegato A oppure dell'eventuale definizione di un progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
4. Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico:
  - a) contributi ordinari;
  - b) contributi straordinari
  - c) contributi continuativi

## Articolo 9 - Assistenza economica ordinaria

L'intervento ordinario di natura economica in denaro può essere erogato in una o più soluzioni nell'arco dell'esercizio finanziario per un importo massimo concedibile di € 300,00 per la fascia B a €. 600,00 per la fascia A per i nuclei familiari con attestazione ISEE con valore ricompreso nelle soglie dell'allegato A tabella 1 e per le seguenti esigenze urgenti e contingibili riguardanti:

- a) spese per il riscaldamento e spese condominiali per abitazioni di anziani e/o inabili, o di nuclei familiari con minori
- b) cumulo bollette utenze previa verifica della attivazione di riduzioni tariffarie effettuate ai sensi della normativa vigente
- c) acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;
- d) spese per acquisto farmaci secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto farmaci già coperti dal SSN.
- e) ticket sanitari di diagnostica strumentale ed esami di laboratori qualora non già coperti dal SSN;
- f) oneri derivanti da trasloco previa comparazione economica dei preventivi di spesa
- g) trasporto e soggiorno fuori Comune per visite specialistiche presso strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- h) spese scolastiche inerenti la scuola dell'obbligo e scuola secondaria di secondo grado
- i) lavori di manutenzione in alloggi per anziani e inabili;
- j) trasporto salme per decessi avvenuti fuori Comune.

L'erogazione dei suddetti contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.

Sono consentite erogazioni per spese non previste nel suddetto elenco ed in deroga ai parametri Isee stabiliti nella tabella 1 dall'allegato A qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione, rilevati dall'Ufficio Servizi Sociali, che richiedano interventi per eliminare possibili condizioni di rischio. Tali interventi dovranno essere sottoposti ad approvazione della Commissione Servizi Sociali.

L'intervento ordinario di natura economica in denaro può essere richiesto anche per la fornitura di pannolini per la prima infanzia. Il contributo si attiva su richiesta dell'interessato nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare un bambino di età inferiore ai due anni ed il valore Isee sia inferiore a €. 6.645,85.- L'intervento consiste nella concessione di un contributo annuale pari a € 300,00.= (aggiuntivo rispetto alle tipologie previste nei contributi ordinari di cui all'art.9 dai commi a) fino a j)

Il limite di età inferiore a due anni può essere superato per i minori portatori di handicap su apposita relazione dell'Assistente Sociale.

La liquidazione del sostegno economico sarà eseguita con atto del Responsabile di Settore secondo il vigente regolamento comunale di contabilità. In casi particolari, a

fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Per garantire inoltre una minima autonomia alla persona di passaggio è consentita l'erogazione di una somma di denaro non superiore a €. 10,00 annui o di altri interventi che il Responsabile di Settore competente riterrà opportuno attivare, secondo la situazione contingente e comunque al solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

### **Articolo 10- Assistenza economica straordinaria**

In via straordinaria l'importo annuale potrà superare il valore massimo dall'art.9 del presente regolamento, per i nuclei familiari che ne facciano richiesta su apposita valutazione e relazione dell'Assistente sociale e sottoposti all'approvazione della Commissione Servizi Sociali – (salvo i casi di urgenza per i quali non è possibile a livello temporale il procrastinare la condizione di bisogno del nucleo oggetto della richiesta).

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori);
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di €.750,00, se riferito ad un unico soggetto oppure ad un nucleo composto da soli adulti, e di €.1100,00 se riferito a nuclei familiari con minorio soggetti fragili e per coloro che hanno un'attestazione ISEE che rientra nella fascia A di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di €.450,00, se riferito ad un unico soggetto oppure ad un nucleo composto da soli adulti, e di €.600,00 se riferito a nuclei familiai con minori o soggetti fragili per coloro che hanno un'attestazione ISEE che rientra nella fascia B di cui alla tabella 1 dell'allegato A. **Tale importo deve ritenersi comprensivo di eventuali contributi ordinari di cui all'art.9 già erogati a favore del nucleo di riferimento.**

4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo



straordinario.

5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e/o contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

6. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato e/o contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

In deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento, la Giunta Comunale ha facoltà di erogare in favore di nuclei con minori, anziani e disabili, per i quali sussistano gravi motivi sanitari (il perdurare di gravi malattie), economici, sociali (arresti domiciliari, stato di detenzione) tali da richiedere un intervento immediato, contributi straordinari.

### **Articolo 11 - Assistenza economica continuativa**

Gli interventi di assistenza economica continuativa concorrono al soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, igiene, abitazione, riscaldamento) del singolo e/o del nucleo familiare.

Hanno titolo all'assistenza economica continuativa le persone e i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- stato di particolare bisogno economico e/o sociale
- assenza di parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti

Gli interventi adottati rivolti a soggetti in età lavorativa e abili al lavoro, sono preceduti da un "progetto/contratto assistenziale" che preveda l'assunzione di impegni e responsabilità da parte del beneficiario, in vista del superamento e rimozione della situazione di bisogno. Il contratto è sottoposto periodicamente a verifica da parte dell'ufficio servizi sociali e la sua inosservanza da parte del beneficiario comporta la sospensione degli interventi.

L'intervento mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di ogni attività lavorativa di soggetti portatori di un disagio sociale e al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate.

L'assistenza economica continuativa è temporanea ed è finalizzata a rendere partecipe il destinatario dell'intervento.

Si prevedono pertanto delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale:

- Servizio di scodellamento, custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (scuole, palestre, impianti sportivi, edificio municipale etc.);
- Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani.

Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli Utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza continuativa o temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né

indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, resa esclusivamente a favore della comunità.

Il compenso forfetario, pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

Periodo massimo dell'intervento è fissato in 12 mesi ed il progetto potrà essere rinnovato una sola volta.

## **Articolo 12 – Prestito sull'onore**

L'attivazione dei prestiti sull'onore è tesa a:

- Offrire uno strumento innovativo di politica sociale, finalizzato a fornire un supporto economico ai singoli, alle coppie e alle famiglie con figli minorenni, con una modalità che stimola nei destinatari le capacità di saper utilizzare le proprie risorse di autostima, nonché di assumersi le proprie responsabilità;
- Promuovere un intervento forte, di supporto e di stimolo alle capacità di autogestione e all'autostima di persone che frequentemente hanno sviluppato nel rapporto con l'istituzione assistenziale atteggiamenti di passività e di delega alla soluzione dei propri problemi;
- Promuovere interventi preventivi nei riguardi di persone in condizioni di difficoltà;

Il prestito è indirizzato ad adulti che, in condizioni di temporanea non autosufficienza economica, dispongono di una fonte di reddito o ne sono solo momentaneamente sprovvisti.

Destinatari del prestito sull'onore sono cittadini italiani comunitari e stranieri con carta di soggiorno residenti nel Comune di San Felice sul Panaro da almeno 24 mesi in possesso dei seguenti requisiti:

indicatore Isee non superiore a € 14.500,00

presentare una situazione economica individuale o familiare tale da garantire la restituzione del prestito;

è ammessa la proprietà del solo alloggio occupato dal richiedente, è accettabile la proprietà di altri immobili dichiarati inagibili o inabitabili;

è ammessa la valutazione di situazioni in carico ai Servizi sociali inseriti in un progetto di uscita dall'assistenzialismo;

Il richiedente non deve oltre a quanto già previsto all'art.3:

- aver avuto protesti, morosità, procedimenti per assegni a vuoto.
- già godere di un prestito in corso con gli stessi servizi sociali

Hanno priorità nell'erogazione del prestito, particolari situazioni svantaggiate relative a:

- Nuclei monoparentali
- Nuclei familiari con presenza di handicap o anziani non autosufficienti
- Nuclei particolarmente numerosi (si considerano tali quelli con più di tre figli minori)

Per accedere alla tipologia di beneficio disciplinata dal presente regolamento è

necessario inoltrare all'Ufficio Servizi Sociali comunale apposita domanda contenente:

- la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia resa ai sensi del DPR 403/98;
- quantificazione e motivazione del prestito con relativo preventivo di spesa, fattura o ricevuta fiscale;
- l'indicazione dell'ISEE del proprio nucleo familiare;
- l'indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente e/o dai componenti il nucleo familiare.

Nella domanda inoltre il richiedente dovrà:

dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di concessione del prestito, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle

- informazioni fornite, anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari;
- esprimere consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

La fase istruttoria è affidata all'Assistente Sociale – cui spetta:

- valutare la specificità del bisogno espresso dal richiedente;
- verificare la presenza dei requisiti richiesti per accedere al prestito, tra cui quelli relativi alla capacità di restituzione riferita alla assunzione di responsabilità;
- definire, unitamente al richiedente, un progetto di intervento comprensivo delle modalità di erogazione e dell'elaborazione di un piano di restituzione che, nel rispetto dei vincoli riferiti al non superamento del massimo della quota erogabile e del limite ultimo di tempo previsto per la sua restituzione, dovrà essere il più possibile personalizzato, flessibile ed aderente alle esigenze del destinatario.

L'Assistente Sociale provvederà a redigere una relazione scritta contenente il parere sulla motivazione della richiesta di prestito e sull'affidabilità della capacità di restituzione.

Oltre a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento ulteriori possibili motivi di esclusione dall'accensione del prestito valutabili dall'Assistente sociale potrebbero essere i seguenti:

- disoccupazione stabile di tutti i componenti in età lavorativa, abili al lavoro, per un periodo superiore ai 2 anni
- cessazione volontaria da una attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario
- rifiuto, abbandono o mancata frequenza di attività formative, tirocinii, stages, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento

La relazione viene trasmessa al Responsabile dell'Area Servizi Sociali che provvederà, con proprio atto, nei limiti dei fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale, all'erogazione del prestito sull'onore o all'eventuale diniego del beneficio, comunicando in questo caso all'interessato la relativa motivazione.

Tra il richiedente e l'Amministrazione comunale verrà stipulato un contratto con il quale il beneficiario del prestito s'impegna alla restituzione della somma; in tale

contratto è inserito il piano di rimborso ed è indicata la frequenza con la quale dovranno essere versate le rate di rimborso che potranno essere mensili o bimestrali.

In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto nel progetto, con particolare riferimento ai mancati pagamenti entro le scadenze previste, nonostante un periodo di tolleranza di tre mesi, i Servizi Sociali comunali potranno in essere gli accertamenti sulle cause dell'insolvenza.

Se dalla verifica effettuata l'inadempienza è riconducibile a subentrati, giustificati e dimostrabili motivi che comportano al beneficiario l'impossibilità di restituire il prestito, l'Amministrazione comunale, con apposito atto della Giunta comunale, potrà valutare se astenersi dal procedere al recupero coattivo della somma erogata.

Se, invece, viene accertata la manifesta mancanza di volontà alla restituzione da parte del beneficiario, ovvero l'assenza di condizioni oggettive di impedimento, il Comune procederà ai sensi dell'art. 1819 del Codice Civile e successiva attivazione delle procedure per il recupero coattivo. Il beneficiario non potrà accedere ad ulteriori prestiti od altri contributi di natura economica.

Lo sviluppo dei progetti di intervento tramite la concessione del prestito sull'onore dovrà essere sostenuto da un'azione di verifica volta ad accertare:

- la congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto;
- l'origine delle eventuali criticità legate al piano restituzione (cause dei mancati pagamenti).

Al termine dell'intervento verrà redatta da parte dell'Assistente sociale una relazione conclusiva di valutazione dell'efficacia dell'intervento stesso.

L'erogazione effettiva del prestito è subordinata alla disponibilità di somme a ciò destinate annualmente dal Comune.

L'ammontare della somma resa disponibile al cittadino richiedente non potrà essere superiore a € 1.900,00= per intervento.

I tempi di restituzione non potranno superare i 24 mesi dalla concessione del prestito.

La domanda di accesso al prestito ed il progetto dell'intervento a cui è destinato dovranno essere riportati su apposita modulistica predisposta dai Servizi Sociali comunali allegato B.

### **Articolo 13 – servizi e prestazioni socio-sanitarie**

Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.

b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili, residenze sanitarie disabili, residenze sanitarie assistenziali e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare , a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili, ecc., incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

### **Articolo 14 – Integrazione rette di ospitalità**

L'integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali o diurne avviene a domanda dell'interessato o, se impossibilitato, di chi ne cura gli interessi con le stesse modalità di cui all'articolo 17. L'intervento del Comune ha luogo solo nel caso in cui il richiedente, con i propri redditi, ed il patrimonio mobiliare e immobiliare disponibile, non sia in grado di pagare interamente la retta richiesta per l'accoglimento nella struttura idonea a soddisfare le sue necessità assistenziali. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

La contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

Per le rette di ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali e nel quadro dei principi di sussidiarietà, solidarietà familiare e responsabilità, l'Assistente Sociale, prima dell'ingresso in struttura, provvederà a convocare i soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; la convocazione ha lo scopo di favorire il coinvolgimento nel progetto assistenziale del congiunto e accertare la compartecipazione alle spese connesse al ricovero.

Il Comune può intervenire sostenendo parzialmente la spesa per il ricovero di anziani e disabili/inabili in condizioni di disagio economico esclusivamente nel caso di cittadini che non siano in grado di pagare interamente con i propri redditi certificati con dichiarazione Isee, la retta per l'inserimento, ed in assenza di parenti tenuti agli alimenti oppure in situazione di disagio economico.

Eventuali somme di cui il beneficiario del ricovero risulti creditore al momento della presentazione della domanda e non ancora riscosse, comporteranno una rivalutazione del reddito del beneficiario dal momento in cui saranno effettivamente disponibili.

L'integrazione della retta potrà essere sospesa per consentire l'ammortamento delle somme anticipate da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'integrazione della retta di ricovero che non risulti assunta dal richiedente e/o dai familiari, è definita mediante determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali. Nei confronti dell'Asp o eventuale altro Ente gestore della struttura di ricovero, esperite le procedure di cui al presente articolo, il Comune assume esclusivamente l'impegno relativo alla quota di integrazione.

## **Articolo 15 – Trasporti Sociali**

Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare l'accesso a:

- strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi.
- seggi elettorali in occasione delle elezioni per garantire il diritto di voto alle persone in situazione di ridotta autosufficienza

Può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione

Il trasporto sociale si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il rientro al proprio domicilio.

Possono usufruire del servizio i residenti nel Comune di San Felice sul Panaro con particolare attenzione ad anziani, disabili, utenti del servizio di assistenza domiciliare che si trovino in situazione di bisogno in quanto privi di idonea rete familiare e siano impossibilitati ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico o i nuclei familiari in situazioni di particolare disagio socio-economico con valore ISEE compreso nella fascia A della tabella 1 di cui all'allegato A.

Il servizio viene effettuato attraverso la stipula di apposite convenzioni con associazioni di volontariato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alla quale viene riconosciuto un contributo chilometrico concordato annualmente con consuntivo trimestrale in base al rendiconto presentato.

La persona interessata, od un suo familiare, può richiedere il servizio di trasporto sociale presentando apposita istanza all'Ufficio Servizi Sociali (Allegato C). La richiesta prevede la compilazione di un modulo in cui autocertificare:

- dati anagrafici
- la situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento
- la mancanza di rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire all'assenza di familiari,
- l'impossibilità di fruire dei servizi di trasporto pubblico locale
- di conoscere ed accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento
- l'attestazione Isee in corso di validità

Dovrà inoltre essere indicato:

- la data di richiesta di effettuazione del trasporto
- destinazione del trasporto
- ora di arrivo a destinazione

-i tempi presunti di permanenza presso la destinazione

La richiesta di accesso al servizio, salvo i casi di urgenza particolare ed eccezionale, deve pervenire all'Ufficio Servizi Sociali, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e le verifiche da effettuare.

Le richieste di prenotazione del servizio, successive all'accoglimento devono pervenire all'Ufficio Servizi Sociali con almeno 3 giorni di anticipo sulla data prevista dalla richiesta di trasporto per consentire una adeguata programmazione del servizio.

L'Assistente Sociale, responsabile del procedimento, compie i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio può avvenire solo in caso di effettiva e comprovata necessità ed in mancanza di alcuna soluzione alternativa al ricorso al servizio di Trasporto sociale.

Il termine per la valutazione delle domande di accesso al servizio è di tre giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine per la valutazione delle domande di prenotazione del servizio è di un giorno dalla data di presentazione della domanda.

Entro i suddetti termini devono essere comunicati dal richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda nonché la tariffa applicata.

L'Assistente sociale e/o il personale dell'ufficio Servizi Sociali, sono tenuti a garantire l'informazione all'utente circa condizioni e modalità di accesso e le tariffe del servizio nonché a fornire copia del presente articolo contestualmente al modulo per la presentazione della domanda.

Nei casi di urgenza particolare ed eccezionale che dovrà essere dichiarata e motivata, nell'apposita modulistica, il responsabile del procedimento dovrà garantire l'istruttoria nei tempi per l'eventuale erogazione del servizio.

Se i tempi dell'urgenza non dovessero permettere di definire, ai sensi dell'Isee, la possibilità di accesso al servizio e successivamente si evidenziasse la presenza di un reddito Isee superiore alla soglia determinata dal presente regolamento (Allegato A) per la fruizione del servizio, si procederà al recupero del costo sostenuto da parte dell'associazione che ha effettuato il servizio al richiedente.

Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell'intervento dovranno essere comunicate entro 48 ore dall'effettuazione del trasporto programmato.

La persona avviata al servizio di trasporto sociale per usufruirne è tenuta ad accettare le seguenti condizioni:

- le persone trasportate devono essere pronte al proprio domicilio per l'orario di partenza stabilito
- eventuali spese di parcheggio, qualora non prescindibile, sono a carico della persona trasportata

L'Amministrazione Comunale garantisce l'effettuazione gratuita di n. 10 trasporti per anno solare a ciascun richiedente segnalato dall'Assistente Sociale. In caso di eccedenza, il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, definita annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione nei servizi a domanda individuale.

Il calcolo del chilometraggio avviene dalla partenza al ritorno dell'autovettura presso il domicilio del richiedente (o altro luogo concordato). Eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli interessati. Per richieste di trasporto che comportino un tragitto superiore a 130 Km complessivi, verranno valutati in base alle disponibilità.

Rispetto alle tariffe, verranno applicate le medesime riduzioni previste dal Regolamento per le prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali su segnalazione del Responsabile del procedimento, in caso di reiterate morosità dal pagamento della quota di contribuzione, perduranti anche in seguito a solleciti scritti già operati nei confronti dei cittadini inadempienti, provvede alla sospensione e alla revoca del servizio concesso, nonché al recupero del credito ai sensi di legge.

#### **Articolo 16 – Agevolazioni servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio**

La domanda per ottenere le agevolazioni tariffarie dei servizi socio-educativi a domanda individuale (rette servizio di refezione scuola dell'obbligo - retta scuola dell'infanzia - trasporti scolastici) va presentata all'ufficio scuola, utilizzando l'apposita modulistica. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione in copia dell'attestazione ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni.

Le agevolazioni tariffarie accordate e quindi l'importo delle tariffe risultanti vengono definiti in base all'ISEE applicando le riduzioni previste nella tabella 2 allegato A e comunicate per iscritto al richiedente.

Le agevolazioni tariffarie accordate hanno la validità di un anno scolastico.

L'amministrazione si impegna inoltre a concedere contributi economici per la frequenza presso le scuole dell'infanzia paritarie sulla base delle convenzioni pattuite, nei limiti delle misure stabilite nella tabella 2 Allegato A.

#### **Articolo 17 – Procedure per l'ammissione ai servizi alle prestazioni agevolate**



L'ammissione alle prestazioni sociali agevolate di cui agli art.9-10-11-14-16 viene effettuata su presentazione di domanda redatta su apposito modulo (allegato D) e dall'attestazione I.S.E.E :

- Per l'accesso agevolato ai servizi e ai **servizi e prestazioni sociali** di cui all'elenco A dell'art. 6, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.
- Per l'accesso agevolato ai **servizi e prestazioni sociosanitari** di cui all'elenco B dell'art.6, deve essere utilizzato l'ISEE , calcolato secondo quanto previsto negli artt. 6 del DPCM. Esclusivamente per la richiesta contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM.
- Per l'accesso agevolato ai **servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio** di cui all'elenco C dell'art 6 , deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM

**L'attestazione ISEE ha validità solo nel periodo compreso tra la data della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo**

Alla domanda va altresì allegato ogni documento comprovante le spese sostenute, per le quali si richiede l'intervento economico sulla base degli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione della medesima.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda il servizio provvede d'ufficio.

L'ufficio Servizi Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione dell'intervento, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
- adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.
- ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e

la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, l'Ufficio Servizi Sociali inoltra comunicazione scritta agli interessati relativa all'accoglimento o al respingimento della domanda, motivandola.

Allo scopo di accertare la corrispondenza fra quanto dichiarato e la situazione di fatto possono essere eseguite visite domiciliari concordate con le assistenti sociali

b) Decorrenza: L'intervento decorre dal mese successivo all'accoglimento della domanda.

c) Erogazione: L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda. La delega per la riscossione dell'intervento socio-assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda o componente incluso nel modello di richiesta, è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

I beneficiari (e/o delegati) sono tenuti comunque a dimostrare l'avvenuto pagamento delle utenze scadute per le quali è stato attivato l'intervento, pena l'esclusione per ulteriori richieste.

L'intervento potrà essere gestito direttamente dal Servizio Sociale nei casi in cui si verifica l'intermediazione diretta con Enti e/o Aziende a garanzia della finalità dell'intervento.

### **Articolo 18 – Commissione Servizi Sociali**

La Commissione Servizi Sociali, nominata dal Sindaco con funzioni consultive, assume le seguenti competenze:

- a) esprime pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, viene inviata apposita comunicazione all'interessato.

### **Articolo 19 – Accertamenti**

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa o dal servizio concesso ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti ai sensi degli artt. 1 comma 2 e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti ai sensi della normativa sull'Indicatore della Situazione Economica.

La percentuale di dichiarazioni sostitutive uniche da sottoporre annualmente a controllo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa è definita in misura non inferiore al 20%.

Inoltre allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione di fatto, potranno essere eseguiti ulteriori controlli incluse visite domiciliari con il consenso dell'interessato: nel caso in cui il tenore di vita effettivo riscontrato sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Municipale ed il Comune potrà disporre l'interruzione dell'intervento assistenziale ed attivata la procedura per il recupero di quanto erogato mediante riscossione coattiva. Il rifiuto a consentire l'accesso al domicilio potrà essere considerato come elemento idoneo a provare la non sussistenza dei requisiti per accedere al contributo.

Qualora la dichiarazione ISEE, abbia un valore compreso da € 0,00 a € 4.700,00 il richiedente dovrà dichiarare attraverso colloquio conoscitivo con l'Assistente Sociale, pena di esclusione dal beneficio, le modalità di sussistenza della famiglia. Tali modalità di sussistenza saranno soggette a verifica, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.

## **Articolo 20 – Banca dati delle prestazioni sociali agevolate**

E' istituita presso i Servizi Sociali una banca dati delle prestazioni sociali agevolate comunali per nucleo familiare, al fine di monitorare il cumulo delle prestazioni e trasmettere alla Polizia Municipale ed altri organi competenti l'elenco dei soggetti beneficiari, su cui esercitare gli accertamenti.

Alla banca dati, tutelata sulla base delle vigenti normative sulla privacy, accedono gli organi competenti per gli accertamenti e le verifiche, di cui al precedente articolo.

## **Articolo 21 – Norme generali e transitorie**

L'erogazione dei benefici economici relativi ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

I parametri economici delle tabelle allegate al presente Regolamento sono aggiornate con atto di Giunta a seguito di eventuali modifiche di legge e/o su proposta della commissione consiliare.

Gli interventi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria

attività di prevenzione o su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.

Per tutte le prestazioni non esplicitamente disciplinate dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché ad altri regolamenti comunali.

## **ALLEGATO A**

### **TABELLA N. 1**

**(ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA ART. 9 e STRAORDINARIA ART.10)**

<b>FASCIA A</b>	<b>FASCIA B</b>
Da €. Zero a €. 6.645,85	Da €.6.645,86 a €. 8.728,13

SITUAZIONE ECONOMICA  
Richiedente

MASSIMALE ANNUO DI INTERVENTO DEL  
COMUNE DI CUI ALL'ART.9

- Fascia A: FINO A € 600,00
- Fascia B: FINO A € 300,00

SITUAZIONE ECONOMICA  
Richiedente

MASSIMALE ANNUO DI INTERVENTO DEL  
COMUNE DI CUI ALL'ART.10

- Fascia A: FINO A € 500,00 per nuclei familiari con minori e/o soggetti fragili
- Fascia A: FINO A € 150,00 per nuclei familiari composti da soli adulti o da unico soggetto
- Fascia B: FINO A € 300,00 per nuclei familiari con minori e/o soggetti fragili
- Fascia B: FINO A € 150,00 per nuclei familiari composti da soli adulti o da unico soggetto

### **TABELLA N. 2**

**AGEVOLAZIONI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (retta scuola dell'infanzia, servizio refezione scolastica, trasporti scolastici, trasporti sociali)**

<b>FASCIA A</b>	<b>FASCIA B</b>	<b>FASCIA C</b>
€. 6.645,85	€. 8.728,13	€.11.346,57

VALORE ISEE

PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE  
CONCESSA

- Fascia A: agevolazione pari al 70% del costo del servizio
- Fascia B: agevolazione pari al 50% del costo del servizio
- Fascia C: agevolazione pari al 30% del costo del servizio
  
- Superiore alla fascia C: nessuna agevolazione concessa.

## **ALLEGATO B**



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  
(Provincia di Modena)  
Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro  
Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362  
e-mail: posta@comunesanfelice.net



Al Comune di San Felice s/Panaro  
41038 San Felice sul Panaro (Mo)

## OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO PRESTITO SULL'ONORE

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e seguenti e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e dal fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_  
NATO/A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE A SAN FELICE SUL PANARO IN VIA \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_ CELL. \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

### ATTIVITA' LAVORATIVA:

- DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  
PRESSO: \_\_\_\_\_
- DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DURATA  
\_\_\_\_\_ PRESSO: \_\_\_\_\_
- ALTRO \_\_\_\_\_ DA  
SPECIFICARE \_\_\_\_\_

### CHIEDE

La concessione del prestito sull'onore per un importo pari ad euro<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

(lettere) \_\_\_\_\_

### DICHIARA

#### COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	OCCUPAZIONE	REDDITO

#### ALTRI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

RELAZ. DI PARENTELA	NOME E COGNOME	NOTE


**SITUAZIONE ECONOMICA**  
Determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013

Valore ISEE
-------------

data di rilascio dell'attestazione ISEE
---

PRESTITO SULL'ONORE PER :

DETTAGLIO SPESA	EURO	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

**MODALITA' DI RIMBORSO DEL PRESTITO**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_

RESIDENTE A SAN FELICE SUL PANARO IN VIA \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ CELL. \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Il proprio impegno a rimborsare il prestito pattuito in N° \_\_\_\_\_ (lettera \_\_\_\_\_) rate mensili posticipate pari ad € \_\_\_\_\_ cad.

La prima rata verrà versata il \_\_\_\_\_ .

1) Importo minimo erogabile € 600,00 – importo massimo € 1900,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- Di essere residente nel **Comune di San Felice sul Panaro da oltre due anni**
- Di essere residente nel Comune di San Felice sul Panaro dal ..... proveniente dal Comune di .....
- di non essere in situazione debitoria** nei confronti dell'Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro
- di essere proprietario del/i seguente/i automezzi modello ..... targa..... o anno di immatricolazione.....**
- di essere proprietario del/i seguente/i motoveicolo/i modello ..... targa..... o anno di immatricolazione.....**
- di essere consapevole che, nel caso di richiesta di intervento di assistenza economica continuativa, è prevista l'assunzione di impegni e di responsabilità da parte del beneficiario la cui inosservanza comporta la sospensione temporanea degli interventi;
- di restituire l'intero importo entro e non oltre i 24 mesi dal ricevimento del prestito concordando con l'Amministrazione Comunale le modalità di restituzione.

- ❑ per quanto previsto dalla L. 196/2003: i dati sopra riportati verranno trattati ai soli fini cui sono destinati previsti dalla legge e inviati, se necessario, a soggetti interessati. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza però non potrà essere dato corso alla richiesta. I diritti di cui all'art. 13 della L. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, etc...) possono essere esercitati rivolgendosi all'Ufficio Servizi Sociali.
- ❑ che non ha usufruito di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e/o privati, escluse le agevolazioni fiscali;
- ❑ che non sono in corso le seguenti condizioni:
  - protesti di titoli cambiari
  - procedure legali per recupero crediti
  - eventuali procedure fallimentari in corso
  - morosità in essere
  - procedimenti per assegni a vuoto

**IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE DOMICILIARI ALLO SCOPO DI ACCERTARE LA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E LA REALE SITUAZIONE DI FATTO\*.**

\*Il rifiuto a consentire l'accesso al domicilio potrà essere motivo di esclusione dal contributo

Il sottoscritto allega, anche se non richiesta, la seguente documentazione a supporto di quanto dichiarato:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Firma del Richiedente

.....

---

San Felice sul Panaro, lì.....

Firma apposta alla presenza del Funzionario

.....

---

**ALLEGATO C**



Richiesta del

Ai SERVIZI SOCIALI  
del COMUNE DI SAN FELICE S/P

**Oggetto: RICHIESTA ACCESSO AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE**

Il/la sottoscritto/a	
nato/a il	
residente a	
telefono n.	
codice fiscale	

**CHIEDE**

**RICHIESTA PRESENTATA Trasporti AUSER/Comune**

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. 445 del 28.12.2000, **dichiara** sotto la propria responsabilità quanto segue:

**SITUAZIONE ECONOMICA**

Determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013

Valore ISEE	€
-------------	---

<input type="checkbox"/> di trovarsi nella momentanea o permanente difficoltà di spostamento
<input type="checkbox"/> di essere privo di una rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire alla mancanza di familiari
<input type="checkbox"/> di essere impossibilitato a fruire dei mezzi di trasporto pubblico

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:

<input type="checkbox"/> ISEE in corso di validità
<input type="checkbox"/> fotocopia della carta di identità

Per quanto previsto dalla L. 196/2003: i dati sopra riportati verranno trattati ai soli fini cui sono destinati previsti dalla legge e inviati, se necessario, a soggetti interessati. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza però non potrà essere dato corso alla richiesta. I diritti di cui all'art. 13 della L. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, etc...) possono essere esercitati rivolgendosi all'Ufficio Servizi Sociali.

Comune di San Felice s/P,

Firma del Richiedente

\_\_\_\_\_

ALLEGATO D

**Ai SERVIZI SOCIALI  
del COMUNE DI SAN FELICE S/P**

**Oggetto: RICHIESTA ACCESSO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Il/la sottoscritto/a	
nato/a il	
residente a	
telefono n.	
codice fiscale	

**CHIEDE**

<input type="checkbox"/> Assistenza economica continuativa
<input type="checkbox"/> Assistenza economica straordinaria (utenze, spese sanitarie)
<input type="checkbox"/> Assistenza economica con impegno alla restituzione
<input type="checkbox"/> Agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi (rette servizio di refezione scuola materna, elementare e media, trasporti scolastici, centri estivi)
<input type="checkbox"/> Servizio di trasporto portatori handicap
<input type="checkbox"/> Fornitura pannolini per la prima infanzia
<input type="checkbox"/> Assistenza anziani

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e seguenti e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e dal fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, **dichiara** quanto segue:

**ALTRI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI**

RELAZ. DI PARENTELA	NOME E COGNOME	NOTE

**SITUAZIONE ECONOMICA**

Determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013

Valore ISEE	
-------------	--

**ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA (utenze, spese sanitarie)**

Utenza/ spesa	Importo	Data scadenza

Il sottoscritto dichiara inoltre:

<p>___ di essere residente nel Comune di San Felice sul Panaro da oltre un anno</p> <p>___ di essere residente nel Comune di San Felice sul Panaro dal _____</p> <p>___ di non essere in situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale di San Felice s/P</p> <p>___ di essere proprietario del/i seguente/i automezzi modello _____ targa _____ anno di immatricolazione _____</p> <p>___ di essere proprietario del/i seguente/i motoveicolo/i modello _____ targa _____ anno di immatricolazione _____</p> <p>___ di essere consapevole che, nel caso di richiesta di intervento di assistenza economica continuativa, è prevista l'assunzione di impegni e di responsabilità da parte del beneficiario la cui inosservanza comporta la sospensione temporanea degli interventi;</p> <p>___ di essere disponibile, superata l'emergenza, a concordare con l'Amministrazione Comunale la possibilità di restituire quanto corrisposto a proprio favore</p> <p>___ di autorizzare l'effettuazione di visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la reale situazione di fatto, (il rifiuto a consentire l'accesso al domicilio potrà essere motivo di esclusione dal contributo)</p>
--

Il sottoscritto allega, anche se non richiesta, la seguente documentazione a supporto di quanto dichiarato:

\_\_\_ bollette \_\_\_\_\_

\_\_\_ altro \_\_\_\_\_

Per quanto previsto dalla L. 196/2003: i dati sopra riportati verranno trattati ai soli fini cui sono destinati previsti dalla legge e inviati, se necessario, a soggetti interessati. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza però non potrà essere dato corso alla richiesta. I diritti di cui all'art. 13 della L. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, etc...) possono essere esercitati rivolgendosi all'Ufficio Servizi Sociali.

Comune di San Felice s/P,

Firma del Richiedente

\_\_\_\_\_